

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1270)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 26 settembre 1973 (V. Stampato n. 2080)*

d'iniziativa dei deputati CANEPA, CATTANEI e BOFFARDI Ines

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 ottobre 1973*

**Dilazionamento dei termini di ultimazione per le espropriazioni
e per le opere di cui all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le opere per la costruzione di un primo nucleo portuale completo e funzionale, contemplate nell'aggiornamento del piano regolatore generale del porto di Genova-Voltri in data 5 novembre 1968, approvato dal Ministero dei lavori pubblici con decreto 25 ottobre 1969, n. 2904, e previste nel relativo progetto di massima in data 8 agosto 1969 e 5 giugno 1970, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 9 settembre 1970, con voto n. 1469, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge, e la loro esecuzione resta demandata al Consorzio autonomo del porto di Genova ai sensi della legge 20 dicembre 1967, n. 1251.

I termini, rispettivamente di 6 e 15 anni, previsti dall'articolo 4 della predetta legge per condurre a termine le espropriazioni necessarie all'attuazione del piano regolatore generale e per la costruzione delle opere di ampliamento, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.